

PIANO DEL PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE

Elaborato n.5

NORME E INDIRIZZI DI PIANO

Sommario

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI	3
Capo I – Struttura e contenuti del Piano	3
<i>Articolo 1 – Finalità e obiettivi del piano</i>	3
<i>Articolo 2 – Articolazione del piano</i>	4
<i>Articolo 3 – Elaborati di piano</i>	4
<i>Articolo 4 – Suddivisione del Parco in fasce di protezione e zone di piano</i>	5
<i>Articolo 5 – Suddivisione del Parco in Organismi territoriali Elementari e Unità Insediative</i>	6
<i>Articolo 6 – Strumenti e modalità attuative</i>	8
<i>Articolo 7 – Progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio</i>	8
<i>Articolo 8 – Livelli di efficacia e rapporti con la strumentazione urbanistica vigente</i>	10
<i>Articolo 9 – Monitoraggio dell’attuazione del piano e aggiornamento del quadro fondativo</i>	10
<i>Articolo 10 – Flessibilità, aggiornamento e variazione del piano</i>	10
<i>Articolo 11 – Norme transitorie</i>	101
Capo II – Norme di tutela e comportamentali	11
<i>Articolo 12 – Modalità comportamentali nel territorio del parco</i>	11
TITOLO SECONDO – DISCIPLINA DELLE EMERGENZE, DELLE FASCE DI PROTEZIONE, DELLE ZONE DI PIANO E DELLE INFRASTRUTTURE	13
Capo I – Disciplina delle emergenze	13
<i>Articolo 13 – Disciplina delle emergenze storico-antropiche</i>	13
<i>Articolo 14 – Disciplina delle emergenze naturalistico-ambientali</i>	134
Capo II - Indirizzi e norme generali per le fasce di protezione e disciplina delle zone di piano	14

<i>Articolo 15 – Indirizzi e norme generali per le Riserve Speciali (corrispondenti alle Riserve Generali Orientate di cui alla lettera b) dell’art.12 comma 2 della L.394/’91)</i>	14
<i>Articolo 16 – Riserva Speciale Costiera - AB1</i>	15
<i>Articolo 17 – Riserva Speciale di Crinale – AB2</i>	16
<i>Articolo 18 – Indirizzi e norme generali per le Riserve Generali Orientate (corrispondenti alle Riserve Generali Orientate di cui alla lettera b) dell’art.12 comma 2 della L.394/’91)</i>	167
<i>Articolo 19 – Riserva Generale Orientata del sistema boschivo – B1</i>	18
<i>Articolo 20 – Riserva Generale Orientata delle aree di Rinaturalizzazione – B18</i>	19
<i>Articolo 21 – Indirizzi e norme generali per le Aree di Protezione (corrispondenti alle Aree di Protezione di cui alla lettera c) dell’art.12 comma 2 della L.394/’91)</i>	190
<i>Articolo 22 – Aree di protezione del sistema terrazzato in equilibrio – C1</i>	201
<i>Articolo 23 – Aree di protezione del sistema terrazzato degradato – C2</i>	223
<i>Articolo 24 – Aree di protezione degli aggregati rurali del Levante – C3</i>	245
<i>Articolo 25 – Indirizzi e norme generali per le Aree di Promozione economica e sociale (di cui alla lettera d) dell’art.12 comma 2 della L.394/’91)</i>	267
<i>Articolo 26 – Aree di promozione economica e sociale dei centri costieri – D1278</i>	
<i>Articolo 27 - Aree di promozione economica e sociale dei nuclei e degli aggregati di versante - D2</i>	28
<i>Articolo 28 – Aree di promozione economica e sociale del sistema costiero – D3</i>	290
<i>Articolo 29 – Aree di promozione economica e sociale del sistema di versante – D4</i>	301
Capo III – Disciplina delle infrastrutture e degli impianti tecnologici	312
<i>Articolo 30 – Sistema infrastrutturale</i>	312
<i>Articolo 31 – Impianti tecnologici</i>	334
TITOLO TERZO – NORME E PROGRAMMI SETTORIALI	345
Capo I – Disciplina e gestione degli interventi	345
<i>Articolo 32 – Gestione vegetazionale, forestale, selvicolturale e agronomica</i>	345
<i>Articolo 33 – Assetto e Difesa del suolo</i>	345
<i>Articolo 34 – Disciplina degli interventi edilizi</i>	37
<i>Articolo 35 – Disciplina di asservimento alla coltivazione di terreni</i>	390
Superficie da asservire	41
<i>Articolo 36 – Sistemi di accessibilità</i>	423
Capo II – Programmi Pluriennali di Sviluppo	434
<i>Articolo 37 – Programma di riassetto vegetazionale</i>	434
<i>Articolo 38 – Programma di sviluppo delle attività agricole</i>	43
<i>Articolo 39 – Programma di Recupero e di Riqualificazione dei sistemi insediativi</i>	445
<i>Articolo 40 – Programma di gestione turistica e dei servizi del Parco</i>	445
<i>Articolo 41 – Programma dell’accessibilità, delle attrezzature e dei servizi</i>	456

TITOLO PRIMO – NORME GENERALI

Capo I – Struttura e contenuti del Piano

Articolo 1 – Finalità e obiettivi del piano

1. Il Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre è finalizzato:
 - a) alla conservazione del paesaggio costruito
 - b) alla tutela delle dinamiche naturali
 - c) alla protezione del territorio dal rischio di dissesto idrogeologico
 - d) al progetto di sviluppo sostenibile delle attività sociali economiche e culturali delle comunità locali
2. Il Piano, per il perseguimento delle finalità, si pone come quadro di riferimento integrato per l'orientamento, la disciplina e la gestione delle azioni dei soggetti e degli enti che operano sul territorio del Parco. In tal senso, il Piano costituisce il quadro fondativo di riferimento per la gestione trasparente, attraverso il sistema informativo territoriale, delle decisioni e delle priorità di intervento sia da parte dell'Ente Parco che di tutti i soggetti cointeressati.
3. Sulla base del quadro fondativo di cui al precedente comma il Piano stabilisce gli obiettivi e la disciplina delle aree del territorio, individuate al titolo successivo, sulla base dei seguenti obiettivi:
 - a) l'incentivazione di uno sviluppo di attività legate ad un'economia multifunzionale di agricoltura e turismo
 - b) il recupero e la manutenzione dei terrazzi, la riqualificazione dei vigneti e delle colture terrazzate
 - c) il recupero dell'edilizia rurale diffusa
 - d) lo sviluppo della mobilità e dell'accesso alle aree agricole
 - e) l'alleggerimento dei flussi turistici sulla costa
 - f) la dotazione di strutture turistiche ed agricole nel sistema ambientale del versante
 - g) la riqualificazione delle aree costiere a rischio attrezzabili per fruizione turistico ricreativa
 - h) l'incremento della dotazione di servizi all'abitazione primaria e al turismo nei centri costieri e nei nuclei di crinale

- i) la tutela e lo sviluppo del patrimonio forestale attraverso i relativi Piani di assestamento;
 - l) la protezione dal rischio di incendio, attraverso la redazione del relativo piano;
 - m) la conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali, di formazioni geologiche, di singolarità paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
 - n) la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali ed artigianali tradizionali;
 - o) la difesa e la ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici
 - p) la sperimentazione e valorizzazione delle attività produttive compatibili;
 - q) la realizzazione di sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
4. La programmazione degli interventi e l'individuazione delle priorità sono contenuti all'interno dei Programmi pluriennali di sviluppo di cui al capo II del titolo terzo. Nelle successive norme di zona vengono indicati gli interventi la cui attuazione è comunque subordinata alla redazione dei programmi;

Articolo 2 – Articolazione del piano

1. Il Piano del Parco è articolato in:
- Descrizione Fondativa: contiene il quadro delle conoscenze strutturato secondo una visione integrata tra componenti socio-economiche, paesistico-ambientali e di relazione con il sistema della pianificazione vigente;
 - Documento degli Obiettivi: raccoglie in forma esplicita ed argomentata le disposizioni assunte nella formulazione del piano rispetto al quadro delle conoscenze e agli indirizzi strategici
 - Azzonamento
 - Norme ed indirizzi di Piano

Articolo 3 – Elaborati di piano

Il Piano del Parco Nazionale delle Cinque Terre si compone dei seguenti elaborati:

1. Descrizione Fondativa
- a) Relazione generale

- b) Tavole dell'analisi del sistema paesistico ambientale (scala 1:20.000)
 - c) Tavole dell'analisi del sistema della pianificazione (scala 1:20.000)
 - d) allegati: analisi del sistema insediativo; rassegna della progettazione in itinere
2. Documento degli Obiettivi
 3. Tavola dell'azonamento sintetico delle fasce di protezione (scala 1:20.000)
 4. Tavola dell'azonamento di Piano (tavole 4.1 e 4.2 – scala 1:10.000)
 5. Norme e indirizzi di Piano
 6. Schede di approfondimento normativo per le zone D3
 7. Schede di valutazione e di indirizzo per le aree critiche della pianificazione di livello comunale e relativa tavola di inquadramento;
 8. Suddivisione del territorio del Parco in fasce per l'asservimento di terreni coltivabili (scala 1:20.000)
 9. Suddivisione del territorio in Organismi Territoriali Elementari e Unità Insediative (scala 1:20.000)
 10. Tavola delle emergenze storiche, architettoniche e ambientali (scala 1:20.000)
 11. Sovrapposizione degli azzonamenti del Piano di Parco e del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (1:10.000)
 12. Sovrapposizione degli azzonamenti del Piano di Parco e dei Piani Regolatori Comunali (1:10.000)
 13. Tavola dei tracciati per la segnaletica dei confini del Parco (scala 1:20.000)

Articolo 4 – Suddivisione del Parco in fasce di protezione e zone di piano

1. Il piano è suddiviso in quattro fasce di protezione:
 - a) Riserve speciali AB, corrispondenti alle riserve generali orientate di cui alla lettera b) dell'art.12 L.394/'91;
 - b) Riserve generali orientate B, corrispondenti alla lettera b) dell'art.12 L.394/'91;
 - c) Aree di protezione C, corrispondenti alla lettera c) art.12 L.394/'91
 - d) Aree di promozione economica e sociale D, corrispondenti alla lettera d) art.12 L.394/'91
 2. Ciascuna fascia di protezione è articolata in aree afferenti al sistema ambientale costiero, di versante o di crinale delle Cinque Terre o diversificate per ruolo strategico.
- Le aree di cui si compone l'azonamento di piano sono le seguenti:

- AB1 = Riserva Speciale Costiera
- AB2 = Riserva Speciale di Crinale

- B1 = Riserva Generale Orientata del sistema boschivo
 - B2 = Riserva Generale Orientata delle aree di rinaturalizzazione
 - C1 = Aree di Protezione del sistema terrazzato in equilibrio
 - C2 = Aree di Protezione del sistema terrazzato degradato
 - C3 = Area di Protezione degli aggregati rurali del Levante (suddivisa nelle sub-aree a e b)
 - D1 = Aree di promozione economica e sociale dei centri costieri (suddivisa nelle sub-aree a e b)
 - D2 = Aree di promozione economica e sociale dei nuclei e degli aggregati di versante
 - D3 = Aree di promozione economica e sociale del sistema costiero (suddivisa nelle sub-aree a e b)
 - D4 = Aree di promozione economica e sociale del sistema di versante
3. La Regione Liguria, d'intesa con l'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e con gli enti locali interessati, potrà istituire, nei territori limitrofi a quello del Parco Nazionale delle Cinque Terre, "aree a paesaggio protetto" ai sensi della Legge n.13 del 19/3/2002;

Articolo 5 – Suddivisione del Parco in Organismi territoriali Elementari e Unità Insediative

1. Il territorio del parco è suddiviso in sette Organismi Territoriali Elementari e in 47 Unità Insediative, definiti in coerenza con i criteri stabiliti dalla Delibera di Giunta Regionale ligure n.78 del 1994, con riferimento alla disciplina paesistica di livello puntuale di cui alla Legge Regionale ligure n. 36 del 1997.
2. Gli Organismi Territoriali Elementari corrispondono agli ambiti territoriali dei principali bacini idrografici di scala territoriale comunale di seguito elencati:
 - Mesco (Comune di Levanto)
 - Monterosso
 - Monte Albereto (versante Val di Vara – comuni di Vernazza e Monerosso)
 - Vernazza
 - Corniglia (Comune di Vernazza)
 - Riomaggiore-Manarola (Comune di Riomaggiore)
 - Tramonti (Comune della Spezia)

3. Le Unità Insediative, la cui perimetrazione è riportata nell'elaborato n.12 di cui all'art.3 delle presenti norme, sono suddivisioni organiche del territorio insediato e costituiscono sub-unità degli Organismi Territoriali Elementari secondo il seguente prospetto:

Organismi territoriali elementari	Unità insediative
Mesco	Lovara
Monterosso	Bagari
	Fegina
	Monterosso
	Pomeo
	Riva
	Sarpà
	Soviore
	Zoasco
Monte Albereto	Ca' Lunga
	Caeta
	Cantù
	Garola
	Niccolino
	Parodini
	Pavì
	Serro
	Stallo
Vernazza	Campo
	Cravarone
	Drignana
	Fornello
	Montaga
	Murro
	Polazzo
	Preagno
	Reggio
	S.Bernardino
	Serea
	Vernazza
	Vernazzola
Coniglia	Corniglia
	Fornacchi
	Pianca

Manarola/Riomaggiore	Bargone
	Groppo
	Lemmen
	Manarola - Volastra
	Porciano
	Riomaggiore
	Saricò
Tramonti	Campi
	Fossola
	Monesteroli
	Persico
	Schiara

Articolo 6 – Strumenti e modalità attuative

Le previsioni del Piano di Parco possono essere attuate, secondo quanto previsto dalla successiva disciplina di zona:

- a) attraverso intervento di iniziativa privata, previo Nulla Osta dell'Ente Parco ove necessario e stipula di apposita convenzione ove previsto;
- b) attraverso Progetti di riqualificazione Paesistico-ambientale, di cui all'art.7, estesi a intere Unità Insediative o a loro sub-comparti organicamente definiti, in sede di redazione del progetto, in relazione alle caratteristiche del sistema paesistico-ambientale, nelle fasce di protezione C e D di cui ai successivi articoli 21 e 25;
- c) attraverso la strumentazione attuativa prevista dagli strumenti urbanistici generali dei comuni ricadenti all'interno del territorio del Parco, nelle zone in cui essi vengono espressamente recepiti dalla presente disciplina;

Articolo 7 – Progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio

1. I Progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio sono strumenti di attuazione della disciplina del Piano, ed hanno valore di "Progetti di recupero paesistico ambientale" ai sensi dell'art.75 della Legge Regionale della Liguria n.36 del 1997 e di Strumento Urbanistico Attuativo ai sensi delle vigenti leggi;
2. I Progetti di Riqualificazione Paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio sono promossi dall'Ente Parco o da altri soggetti attuatori, pubblici o privati,

subordinatamente alla preventiva stipula di un'intesa con l'Ente Parco nella quale, oltre alle condizioni e agli accordi necessari alla gestione degli interventi, vengano indicate la distribuzione e l'entità delle azioni di recupero del territorio terrazzato e di complessiva riqualificazione ambientale che vengono promosse;

3. I Progetti di Riqualificazione Paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio possono riguardare l'attuazione dei seguenti progetti speciali dell'Ente Parco:
 - a) progetti integrati di recupero del territorio terrazzato e del patrimonio edilizio esistente estesi a intere Unità Insediative o a loro parti attraverso forme di consorzio tra l'Ente Parco e i soggetti attuatori;
 - b) progetti di riqualificazione ambientale di aree soggette a dissesto attraverso estensivi interventi di consolidamento dei versanti;
 - c) progetti di servizi e infrastrutture a servizio del parco, quali centri di accoglienza e di informazione, centri culturali, osservatori, spazi per attività ricreative, ricettive e di ristorazione;
 - d) progetti di attività, impianti e attrezzature finalizzati alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti e delle risorse del Parco;
4. I Progetti di Riqualificazione Paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio quando anche inerenti ampliamenti di immobili relativi ad attività esistenti, riguardanti impianti di produzione, trasformazione e commercializzazione all'interno del territorio del parco sono finalizzati all'esclusiva lavorazione di prodotti dell'area parco e possono essere realizzati da enti pubblici o aziende e/o società che provvedano, come attività sociale, esclusivamente alla produzione, trasformazione, commercializzazione e/o gestione di servizi attinenti prodotti dell'area parco;
5. I Progetti di Riqualificazione Paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio, comunque subordinati alla preventiva intesa con l'Ente Parco, possono prevedere interventi non contemplati nella successiva disciplina delle zone di piano, di cui agli artt. 22, 23, 24 e 27, o in deroga alle stesse, senza che questi costituiscano modifica del piano ai sensi dell'art.12 comma 6 della L.394/'91, purché ne sia puntualmente dimostrata la coerenza con gli obiettivi del piano, di cui al precedente art.1, e la conformità con gli indirizzi e norme generali previsti per le zone di piano di cui agli articoli 21 e 25, e con la disciplina e gestione degli interventi di cui al capo I del titolo terzo; in particolare, i progetti che prevedano interventi edilizi di livello superiore a quelli stabiliti dalla disciplina di zona dovranno contestualmente individuare proporzionali estensive azioni di riqualificazione ambientale e di recupero alla coltivazione di aree terrazzate secondo un progetto unitario di riqualificazione

ambientale esteso all' Unità Insediativa, di cui all'elaborato n.9 del precedente art.3, in cui è collocato l'intervento;

6. I progetti di cui ai commi precedenti possono essere approvati attraverso procedimenti concertativi ai sensi delle leggi vigenti;

Articolo 8 – Livelli di efficacia e rapporti con la strumentazione urbanistica vigente

5. Il Piano di Parco sostituisce, ai sensi dell'art. 12 comma 7 della L.394/'91 il Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico e il Piano Territoriale della Costa della Regione Liguria, il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia della Spezia, il Piano di Bacino, e tutti gli Strumenti Urbanistici Generali ed attuativi dei comuni per la parte di territorio facente parte del Parco, ad eccezione delle parti in cui essi vengono espressamente recepiti all'interno della disciplina di zona di cui al successivo capo I del titolo secondo; l'adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, generali e parziali, deve essere preceduta da intesa con l'Ente Parco;
2. Gli elaborati di cui all'art.3, punti 4, 5, 8 e 10 delle presenti norme hanno valore prescrittivo; le schede di cui all'art.3, punti 6 e 7 hanno valore di indirizzo;

Articolo 9 – Monitoraggio dell'attuazione del piano e aggiornamento del quadro fondativo

1. L'attuazione del piano ed il quadro fondativo vengono costantemente aggiornati attraverso azioni di monitoraggio degli interventi e di aggiornamento del quadro delle conoscenze;
2. L'Ente Parco promuove l'aggiornamento del quadro conoscitivo del presente piano anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti od istituti di ricerca;

Articolo 10 – Flessibilità, aggiornamento e variazione del piano

1. Il piano, ai sensi dell'art.12 comma 6 della L.394/'91, viene aggiornato almeno ogni dieci anni;
2. In ragione del monitoraggio di cui al precedente art.9 o della necessità di adeguamento e perfezionamento della disciplina nel corso dell'attuazione, il Piano può essere modificato secondo la procedura prevista dall'art.12 comma 6 della L.394/'91, fatta eccezione per i casi espressamente previsti nelle successive norme di zona che non costituiscono modifica al Piano;

Articolo 11 – Norme transitorie

1. Dal momento dell'adozione da parte della Giunta Regionale, e fino all'avvenuta approvazione, le norme del presente piano operano in regime di salvaguardia.

Capo II – Norme di tutela e comportamentali

Articolo 12 – Modalità comportamentali nel territorio del parco

1. L'Ente Parco provvede alla individuazione fisica sul territorio dei propri confini, attraverso l'apposizione di adeguata segnaletica; In considerazione del fatto che i confini del Parco non sono individuabili in modo preciso trattandosi di confini di tipo amministrativo e non fisico - naturalistico, si precisa che tale apposizione non sarà coincidente con il confine cartografico. Per facilitare le operazioni di individuazione del perimetro e per consentire una collocazione della segnaletica che consenta una maggiore visibilità della stessa, anche ai fini dell'assunzione di una concreta consapevolezza da parte dei soggetti che accedono al territorio del Parco, la segnaletica sarà posizionata, lungo i tracciati individuati con specifico segno grafico, nella tavola n. 13 del presente piano. Nella fascia ricompresa tra il confine amministrativo ed il confine come sopra individuato nella tavola n. 13 non trovano applicazione le disposizioni sanzionatorie.

2. In tutto il territorio del Parco, fatte salve le ulteriori specificazioni contenute in altri articoli delle norme di piano, sono vietate le seguenti azioni:

- l'apertura di cave; in deroga a tale divieto l'Ente Parco può autorizzare la riapertura di eventuali siti tradizionalmente deputati all'approvvigionamento di materiale lapideo se necessario al restauro dei manufatti tradizionali, con specifico riferimento ai muretti a secco di contenimento dei terrazzamenti;
- la demolizione di pareti e affioramenti rocciosi, l'asportazione di materiale lapideo e i movimenti di terra al di fuori di quanto attiene alle normali operazioni connesse all'esercizio delle attività agricole, alla manutenzione e gestione del patrimonio boschivo, alla realizzazione degli interventi edilizi assenti, nonché agli interventi, espressamente autorizzati dall'Ente Parco, che siano necessari al perseguimento delle finalità del piano e a garantire l'incolumità delle persone e la conservazione dei beni;
- l'introduzione di nuove specie floristiche, al di là di un uso prettamente domestico, l'asportazione o il danneggiamento di specie vegetali al di fuori

delle operazioni normalmente connesse ad attività agricole o alla conduzione e gestione del patrimonio boschivo e vegetazionale del Parco;

- l'alterazione delle comunità zoologiche naturali con l'introduzione di specie non caratteristiche dei luoghi, salvo che ciò non rientri nell'esercizio di attività agricole o zootecniche;
- la demolizione di manufatti o edifici che costituiscano valore testimoniale delle tecniche costruttive locali;
- l'esercizio di qualsiasi attività di campeggio;
- l'uso di fuochi all'aperto, fatto salvo quanto previsto dalle norme forestali e fatto salvo l'utilizzo a fini agricoli per l'abbruciamento dei residui organici della coltivazione; in ogni caso devono essere rispettate le norme di polizia forestale, la distanza minima di 50 metri dai boschi o da vegetazione particolarmente infiammabile; l'uso di fuochi all'aperto è comunque vietato durante i periodi dichiarati di grande pericolo di incendio da parte della Regione; in ogni caso l'operatore è tenuto a controllare il fuoco fino al suo completo esaurimento e a mettere in opera tutti gli accorgimenti volti ad evitare la propagazione delle fiamme;

3. Le attività connesse alla fruizione turistica del Parco sono principalmente l'escursionismo, le attività sportive e culturali;

- a) l'attività escursionistica può essere svolta unicamente lungo i percorsi appositamente segnalati, di cui l'Ente Parco può disporre la chiusura temporanea agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico; l'abbandono del percorso segnalato è consentito solo ai proprietari e ai conduttori dei terreni e delle attività agrosilvo-pastorali, agli agenti degli organi di vigilanza o a chi appositamente autorizzato dall'Ente Parco;
- b) l'esercizio delle attività sportive e ricreative è regolamentato dall'Ente Parco, che individua aree specifiche da destinare ad attività sportive, compatibilmente con la tutela del paesaggio;

4. L'Ente Parco organizza le conoscenze scientifiche sul territorio del Parco e stabilisce attività di monitoraggio e di ricerca, promuovendo l'effettuazione di studi sul patrimonio paesaggistico, naturalistico, culturale e ambientale, incentivando studi e ricerche per il miglior uso delle risorse ed in particolare sullo sviluppo di attività agricole coerenti con le finalità del Parco;

5. La conduzione di attività di ricerca scientifica sul campo che possano in qualsiasi modo interferire con i processi naturali o con il paesaggio o che comunque comporti il prelievo di campioni minerali, vegetali o animali è soggetta a preventiva autorizzazione dell'Ente Parco; il soggetto o ente autorizzato dovrà, inoltre, provvedere a fornire all'Ente Parco una copia di ogni tesi, ricerca o pubblicazione a qualsiasi titolo realizzata

TITOLO SECONDO – DISCIPLINA DELLE EMERGENZE, DELLE FASCE DI PROTEZIONE, DELLE ZONE DI PIANO E DELLE INFRASTRUTTURE

Capo I – Disciplina delle emergenze

Articolo 13 – Disciplina delle emergenze storico-antropiche

1. Su tutti gli edifici o manufatti individuati nell'elaborato n.10 di cui al precedente art.3 sono ammessi interventi di restauro di cui alla lettera c) dell'art.31 della L.457/'78 ed eventuali altri interventi che, previo nulla osta della competente Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici, siano finalizzati alla conservazione o al ripristino dei manufatti da destinare a funzioni compatibili con il valore storico-architettonico e il corretto inserimento nel contesto paesistico;
2. Le aree terrazzate di particolare pregio e i limoneti costituiscono emergenze del paesaggio agrario, per le quali sono ammessi esclusivamente interventi volti alla conservazione e alla valorizzazione;
3. Alle emergenze storico-antropiche come individuate nell'elaborato n.10 di cui al precedente art.3 potranno essere aggiunti ulteriori edifici o manufatti sulla base dell'approfondimento del quadro delle conoscenze, senza che ciò comporti modifica al piano ai sensi del comma 6 dell'art.12 della L.394/'91;

Articolo 14 – Disciplina delle emergenze naturalistico-ambientali

1. Le emergenze naturalistico-ambientali sono individuate nell'elaborato 10 di cui al precedente art.3;
2. Le cavità sotterranee e le emergenze geomorfologiche sono da considerarsi a tutti gli effetti come riserve integrali di cui alla lettera a) dell'art.12 della L.394/'91; è vietato qualsiasi intervento che non sia rivolto alla conservazione delle caratteristiche geologiche ed ambientali;

3. I corsi d'acqua comprendono gli elementi territoriali interessati dalle dinamiche dei corpi idrici e le relative fasce di rispetto; sulla base degli interventi previsti nelle successive discipline di zona e nel rispetto dell'art.31, sono ammessi tutti gli interventi di sistemazione ambientale ovvero quegli interventi che non determinino alterazioni al regime idraulico e idrogeologico del corso d'acqua; interventi di sistemazione ambientale;
4. Nelle sugherete, nelle leccete e nella pineta del Mescio sono ammessi esclusivamente gli interventi volti alla conservazione attiva delle specie arboree in condizione di climax.
5. Alle emergenze naturalistico-ambientali come individuate nell'elaborato n.10 di cui al precedente art.3 potranno essere aggiunti ulteriori elementi sulla base dell'approfondimento del quadro delle conoscenze, senza che ciò comporti modifica al piano ai sensi del comma 6 dell'art.12 della L.394/'91;

Capo II - Indirizzi e norme generali per le fasce di protezione e disciplina delle zone di piano

Articolo 15 – Indirizzi e norme generali per le Riserve Speciali (corrispondenti alle Riserve Generali Orientate di cui alla lettera b) dell'art.12 comma 2 della L.394/'91)

1. Le zone di riserva speciale corrispondono alle aree in cui la presenza antropica è meno direttamente percepibile e in cui gli elementi dell'ecosistema naturale sono preponderanti. Costituiscono situazioni di eccezionalità geologica e vegetazionale, in un contesto in cui il processo di antropizzazione dell'intero ecosistema è storicamente pervasivo e costitutivo dell'architettura territoriale del terrazzamento.
2. L'indirizzo generale è di conservazione dell'ecosistema naturale e degli elementi residuali del paesaggio culturale.
3. Sono azioni compatibili quelle finalizzate alla conservazione, manutenzione e protezione del patrimonio naturalistico e degli elementi del paesaggio umano storicamente presenti (percorse, terrazzamenti) attraverso interventi tecnologicamente compatibili.
4. E' consentita la fruizione delle aree nel rispetto delle norme comportamentali di cui al capo II del titolo I.
5. L'Ente Parco esercita nelle aree di Riserva Speciale il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili che vi ricadono; al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà

subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11.2.71 n.11 e ss. mm.ed integrazioni. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Liguria. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà;

6. La disciplina è articolata in zone di riserva speciale costiera AB1 e zone di riserva speciale di crinale AB2.

Articolo 16 – Riserva Speciale Costiera - AB1

1. Le zone AB1 individuano le parti di territorio costiero in cui le emergenze di carattere geologico sono costituite dal sistema roccioso della falesia, dagli affioramenti rocciosi, dai tratti di litorale non interessati dal turismo balneare, dalle aree costiere sporadicamente antropizzate in cui il terrazzamento è presente spesso in forma di relitto e interessate da vegetazione rupestre, dalle aree in frana necessarie alla produzione di materiale detritico per il ripascimento della costa sabbiosa.
2. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) assetto vegetazionale: interventi per la salvaguardia e la protezione della vegetazione; manutenzione delle colture agricole esistenti;
 - b) assetto del suolo: interventi di salvaguardia e protezione del patrimonio geologico; interventi di consolidamento secondo tecnologie compatibili;
 - c) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione e di recupero dei percorsi pedonali esistenti, anche con modifica del tracciato originario determinata da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
3. Sono vietati:
 - l'escavazione, il danneggiamento o l'asportazione di materiale litologico, fatto salvo quanto strettamente necessario per la manutenzione e/o modifica del tracciato dei sentieri esistenti determinate da ragioni di tutela della pubblica incolumità, per il recupero dei sentieri storici e per la messa in sicurezza da fenomeni di crollo;

- interventi costruttivi di qualsiasi genere;
- l'installazione di antenne e simili;

Articolo 17 – Riserva Speciale di Crinale – AB2

1. Le zone AB2 individuano le parti di territorio di crinale interessate dal sistema boschivo nelle quali la vegetazione arborea si presenta, totalmente o parzialmente, in evoluzione verso la condizione *climax* (lecceta; lecceta con presenza di sughera, Pineta del Mesco) e nelle quali sono possibili interferenze con il sistema antropico per la presenza, in taluni casi, di terrazzamento anche in forma di relitto, e di percorrenze pedonali;
2. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) assetto vegetazionale: interventi per la salvaguardia e la protezione della vegetazione; conservazione e manutenzione del sistema boschivo anche mediante interventi di risanamento boschivo con reintroduzione della vegetazione originaria;
 - b) assetto del suolo: interventi di consolidamento di aree in frana o in erosione accelerata con tecnologie compatibili;
 - c) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione e di recupero dei percorsi pedonali esistenti, anche con modifica del tracciato originario determinata da ragioni di tutela della pubblica incolumità;

Sono vietati:

- l'esecuzione di tagli boschivi e l'asportazione della vegetazione esistente, fatto salvo quanto strettamente necessario alla conservazione del bosco secondo le modalità di cui all'art. 32;
- l'escavazione, il danneggiamento o l'asportazione di materiale litologico, fatto salvo quanto strettamente necessario per la manutenzione dei sentieri esistenti, intendendosi come tale anche la modifica del tracciato originario determinata da ragioni di tutela della pubblica incolumità, e per la messa in sicurezza da fenomeni di crollo;
- interventi costruttivi di qualsiasi genere, fatta salva la manutenzione straordinaria dei manufatti esistenti;
- l'installazione di antenne e simili;

Articolo 18 – Indirizzi e norme generali per le Riserve Generali Orientate (corrispondenti alle Riserve Generali Orientate di cui alla lettera b) dell'art.12 comma 2 della L.394/'91)

1. Le riserve generali orientate comprendono la vasta estensione di territorio caratterizzato da un ecosistema naturale non in equilibrio e le parti di territorio in cui il processo di riaffermazione della componente naturale su quella antropica ha assunto caratteri di irreversibilità. Sono pertanto presenti, rispetto alle aree individuate come riserva speciale, maggiore eterogeneità nella componente vegetazionale e una maggiore interferenza con il sistema antropico preesistente.
2. Gli indirizzi sono di manutenzione e gestione delle componenti naturali presenti e di rinaturalizzazione guidata e controllata delle aree già antropizzate e non recuperabili alla coltivazione.
3. Sono azioni compatibili quelle finalizzate alla gestione del patrimonio prevalentemente naturale attraverso interventi di miglioramento e di manutenzione del sistema boschivo ed arbustivo, da attuare attraverso un Piano di Assestamento Forestale, interventi di consolidamento dei versanti con tecnologie compatibili, interventi di manutenzione del patrimonio edilizio esistente, interventi di recupero e ripristino di percorrenze storiche e di eventuale realizzazione di nuova sentieristica, e alla gestione controllata del processo di rinaturalizzazione, che non escluda, oltre agli interventi precedenti, il recupero e il mantenimento del sistema terrazzato laddove siano presenti coltivazioni in atto o sussistano, anche sporadicamente, le condizioni per la coltivazione.
4. L'Ente Parco esercita nelle aree di Riserva Generale Orientata il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili che vi ricadono; al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici, vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11.2.71 n.11 e ss. mm.ed integrazioni. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Liguria. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del

proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà;

5. La disciplina di zona è articolata in zone di riserva generale orientata del sistema boschivo B1 e zone di riserva generale orientata delle aree di rinaturalizzazione B2.

Articolo 19 – Riserva Generale Orientata del sistema boschivo – B1

1. Le aree B1 individuano le aree a copertura boschiva caratterizzate dalla presenza di latifoglie e conifere.
2. Sono ammessi i seguenti interventi :
 - a) assetto vegetazionale: interventi di miglioramento e risanamento del sistema boschivo; mantenimento delle colture agricole in atto ed eventuale recupero a coltivazione (vite, uliveto, agrumeto, erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale) di quelle abbandonate; interventi sul patrimonio boschivo per la difesa dagli incendi;
 - b) assetto del suolo: conservazione dell’assetto esistente; consolidamento di aree a rischio con tecnologie compatibili; interventi sull’assetto del suolo connessi ad azioni di tutela dagli incendi;
 - c) assetto insediativo: interventi fino alla manutenzione straordinaria dell’esistente; gli eventuali edifici ad uso alberghiero o di ristorazione legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano del Parco in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio ovvero la cui esistenza sia comprovata da idonea documentazione che ne attesti la presenza in data antecedente il 1 settembre 1967 (ai sensi della legge 6 agosto 1967, n.765), sono considerati agli effetti della possibilità di intervento sugli stessi, unitamente alle loro aree di pertinenza immediatamente adiacenti, come zone D2a; nelle aree di pertinenza di edifici esistenti è ammessa l’installazione di impianti per la produzione di energia alternativa purché siano privilegiate le soluzioni di minimo impatto paesistico;
 - d) sistema dell’accessibilità e delle percorrenze: manutenzione della rete di percorrenze esistenti; eventuale apertura di nuova sentieristica locale ai fini di fruizione escursionistica e di accessibilità per gli interventi legati al risanamento, alla tutela e allo sviluppo del patrimonio boschivo sulla base delle modalità di cui all’art.36 e del programma di cui all’art.41;

Articolo 20 – Riserva Generale Orientata delle aree di Rinaturalizzazione – B2

1. Le aree B2 individuano le parti di territorio terrazzato ricolonizzato dal bosco in cui le condizioni di stabilità e conservazione dei terrazzamenti e di acclività del suolo non consentono azioni di recupero estensivo alla coltivazione.
2. Gli interventi previsti sono:
 - a) assetto vegetazionale: Sviluppo e controllo del processo di rinaturalizzazione in atto per le aree non recuperabili a coltivazione; interventi sulla vegetazione esistente finalizzati alla tutela dagli incendi; manutenzione o recupero a coltivazione delle aree agricole sporadicamente esistenti o preesistenti (vite, uliveto, agrumeto, erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale);
 - b) assetto del suolo: conservazione dell'assetto esistente; consolidamento di aree a rischio con tecnologie compatibili; eventuali interventi sull'assetto del suolo connessi ad azioni di tutela dagli incendi;
 - c) assetto insediativo: interventi fino alla manutenzione straordinaria; gli edifici ad uso abitativo legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio sono da considerarsi a tutti gli effetti come zone C1; nelle aree di pertinenza degli edifici è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia alternativa purché siano privilegiate le soluzioni di minore impatto paesistico;
 - d) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione della rete di percorrenze esistenti; eventuale apertura di nuova sentieristica locale ai fini di fruizione escursionistica e di accessibilità per gli interventi legati alla tutela, allo sviluppo e al controllo delle aree sottoposte a rinaturalizzazione, sulla base delle modalità di cui all'art.36 e del programma di cui all'art.41; è inoltre ammessa la realizzazione di monorotaie finalizzate agli interventi di tutela delle aree di rinaturalizzazione e alla manutenzione delle aree agricole residuali.

Articolo 21 – Indirizzi e norme generali per le Aree di Protezione (corrispondenti alle Aree di Protezione di cui alla lettera c) dell'art.12 comma 2 della L.394/'91)

1. Le aree di protezione coincidono con il territorio più estesamente antropizzato, in cui permangono, in diversi livelli di degrado, gli elementi del paesaggio agrario, costituito

dal sistema dei terrazzamenti e, ad esso connessi, dalle percorrenze e dall'insediamento di origine rurale presente in forma sparsa ed aggregata.

2. L'indirizzo è il recupero del territorio terrazzato per funzioni agricole, a fini di presidio ambientale, la conservazione del paesaggio culturale, il recupero del patrimonio edilizio esistente e lo sviluppo economico locale sostenibile.
3. Gli interventi vengono attuati attraverso "Progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio" di cui all'art.7 delle presenti norme nelle parti più degradate del territorio, mentre possono essere attuati attraverso intervento diretto o convenzionato, previo nulla osta dell'Ente Parco ove necessario, negli altri casi.
4. Le Aree di Protezione sono suddivise in: aree di protezione del sistema terrazzato in equilibrio C1; aree di protezione del sistema terrazzato degradato C2; aree di protezione degli aggregati rurali del Levante C3;
5. L'Ente Parco esercita nelle aree di Protezione il diritto di espropriazione e di prelazione su trasferimenti per atto tra vivi a qualsiasi titolo della proprietà e dei diritti reali sugli immobili che vi ricadono; al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici ,vegetazionali e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11.2.71 n.11 e ss. mm.ed integrazioni. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Liguria.Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà;
6. La variazione dell'azzoneamento di piano di cui all'elaborato n.4 del precedente art.3 da zona C2 a zona C1 e viceversa non costituisce modifica del piano ai sensi del comma 6 dell'art.12 della L.394/'91 e può essere approvata mediante conferenza di servizi ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 22 – Aree di protezione del sistema terrazzato in equilibrio – C1

1. Le zone C1 individuano le parti di territorio terrazzato attualmente coltivate o recentemente abbandonate interessate da vegetazione invasiva di tipo erbaceo-arbustivo nelle quali le condizioni di degrado sono reversibili attraverso limitati interventi sull'assetto vegetazionale esistente ed attraverso interventi puntuali sulle strutture del terrazzamento;
2. Sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) assetto vegetazionale: manutenzione delle colture in atto; recupero a coltivazione (vite, uliveto, agrumeto, erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale) dei suoli abbandonati con eliminazione della vegetazione erbacea, arbustiva o arborea presente;
 - b) assetto del suolo: manutenzione e recupero dei terrazzamenti con interventi di consolidamento e/o ricostruzione dei muri a secco secondo le modalità di cui al successivo art.33; sistemazione dei suoli connessa alla realizzazione di servizi pubblici per il parco;
 - c) assetto insediativo: sugli edifici ad uso abitativo, intendendosi per tali esclusivamente quelli provvisti di regolare titolo edilizio comprovante la destinazione d'uso, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell'art.31, Legge 457/'78; sugli altri edifici sono ammessi interventi di restauro e risanamento conservativo senza possibilità di cambio di destinazione d'uso da agricolo ad abitativo e senza possibilità di incremento del numero di unità immobiliari; su tutti gli edifici esistenti è possibile il cambio di destinazione d'uso a fini di servizio alle attività del Parco; sono altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volumetria di edifici ad uso di annesso agricolo legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio, se eterogenei per materiali e tipologia secondo i criteri di cui al successivo art. 34; è inoltre ammessa la ricostruzione di ruderi come disciplinata all'art. 34 comma 3 esclusivamente per destinazioni d'uso agricola o a servizio dell'attività del Parco; gli eventuali edifici ad uso alberghiero o di ristorazione legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano del Parco in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio ovvero la cui esistenza sia comprovata da idonea documentazione che ne attesti la presenza in data antecedente il 1 settembre 1967 (ai sensi della legge 6 agosto 1967, n.765), sono considerati agli effetti della possibilità di intervento sugli stessi, unitamente alle loro aree di pertinenza immediatamente adiacenti, come zone D2b; nelle aree di pertinenza degli edifici è

ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia alternativa, purché siano privilegiate le soluzioni di minore impatto paesistico; sono ammessi interventi finalizzati alla realizzazione di servizi pubblici per le attività ricreative del parco; esclusivamente all'esterno dell'ambito territoriale di cui al comma 5 dell'art.1 del DPR 6/10/1999, pubblicato sulla G.U. n.2/95 del 17/12/1999, negli interventi di risanamento conservativo di cui alla presente lettera ricadono il ripristino dei fronti esterni degli edifici che non comporti alterazioni al disegno complessivo e agli elementi architettonici dei prospetti, il consolidamento o il rifacimento degli elementi strutturali degli edifici con eventuali limitate traslazioni dei solai interni, il recupero a funzioni accessorie di vani interni esistenti quali cisterne o intercapedini, la realizzazione di intercapedini interne, la realizzazione in pietra locale di scale esterne di larghezza massima di 60 cm., restando esclusi gli interventi che costituiscano incremento della superficie utile lorda o della volumetria esistente come definite nei relativi strumenti urbanistici generali comunali fatta eccezione per il rifacimento delle strutture di copertura con un incremento massimo di altezza di cm. 20 per quanto strettamente necessario alla realizzazione di cordolature, se determinato da comprovate esigenze di carattere strutturale;

- e) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione delle percorrenze pedonali e carrabili esistenti; apertura di nuovi percorsi pedonali esclusivamente se finalizzati al miglioramento dell'accessibilità ai lotti coltivabili e di nuove piste poderali o interpoderali sulla base delle modalità di cui all'art.36 e del programma di cui all'art.41; interventi per la realizzazione di monorotaie finalizzate esclusivamente alla manutenzione e alla conduzione agricola del territorio terrazzato;

Articolo 23 – Aree di protezione del sistema terrazzato degradato – C2

1. Le zone C2 individuano le parti di territorio terrazzato attualmente in condizioni di degrado, che sono interessate da una occupazione vegetazionale invasiva di tipo arbustivo o boschivo, ovvero che, pur essendo attualmente coltivate, presentano estesi fenomeni di dissesto della muratura di contenimento;
2. Gli indirizzi sono il recupero dell'assetto terrazzato, delle coltivazioni e dell'assetto insediativo caratteristici del paesaggio culturale delle Cinque Terre anche finalizzati all'insediamento di nuove attività ricettive e agrituristiche, da attuarsi attraverso progetti

di riqualificazione paesistico ambientale e sviluppo sostenibile del territorio di cui all'art.7;

3. In caso di intervento attraverso progetto di riqualificazione paesistico ambientale e sviluppo sostenibile del territorio esteso ad intere unità insediative o a loro sub-comparti organicamente definiti nel progetto stesso, sono ammessi gli interventi previsti per le aree di protezione del sistema terrazzato in equilibrio C1; la modifica dell'azzoneamento di piano da area di protezione C2 ad area di protezione C1 conseguente all'attuazione di un progetto di riqualificazione paesistico ambientale e sviluppo sostenibile del territorio, non costituisce modifica del Piano di Parco ai sensi del comma 6, art.12 L.394/'91; le aree terrazzate che, alla data di adozione del piano, sulla base di idonea documentazione fotografica e cartografica, non risultino interessate dalla presenza di vegetazione arborea e gli edifici in essi ricadenti sono a tutti gli effetti assimilate alle zone C1 di cui al precedente art. 22;
4. In assenza di progetto di riqualificazione paesistico ambientale e sviluppo sostenibile del territorio sono ammessi i seguenti interventi:
 - a) assetto vegetazionale: manutenzione delle colture in atto; recupero a coltivazione (vite, uliveto, agrumeto, erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale) dei suoli abbandonati con eliminazione della vegetazione erbacea ed arbustiva presente; interventi di taglio boschivo solo se finalizzati alla prevenzione incendi;
 - b) assetto del suolo: Manutenzione, recupero e ripristino dei terrazzamenti con interventi di consolidamento e/o ricostruzione dei muri a secco secondo le modalità di cui al successivo art.33;
 - c) assetto insediativo: sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo senza possibilità di cambio di destinazione d'uso da agricolo ad abitativo e senza incremento del numero delle unità immobiliari, ferma restando la possibilità di recupero a servizio alle attività del parco; gli eventuali edifici ad uso alberghiero o di ristorazione legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano del Parco in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio ovvero la cui esistenza sia comprovata da idonea documentazione che ne attesti la presenza in data antecedente il 1 settembre 1967 (ai sensi della legge 6 agosto 1967, n.765), sono considerati a tutti gli effetti, unitamente alle loro aree di immediata pertinenza, come zone D2a; nelle aree di pertinenza di edifici esistenti è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia alternativa, purché siano privilegiate le soluzioni di minimo impatto paesistico; esclusivamente

all'esterno dell'ambito territoriale di cui al comma 5 dell'art.1 del DPR 6/10/1999, pubblicato sulla G.U. n.2/95 del 17/12/1999, negli interventi di risanamento conservativo di cui alla presente lettera ricadono il ripristino dei fronti esterni degli edifici che non comporti alterazioni al disegno complessivo e agli elementi architettonici dei prospetti, il consolidamento o il rifacimento degli elementi strutturali degli edifici con eventuali limitate traslazioni dei solai interni, il recupero a funzioni accessorie di vani interni esistenti quali cisterne o intercapedini, la realizzazione di intercapedini interne, la realizzazione in pietra locale di scale esterne di larghezza massima di 60 cm., restando esclusi gli interventi che costituiscano incremento della superficie utile lorda o della volumetria esistente come definite nei relativi strumenti urbanistici generali comunali fatta eccezione per il rifacimento delle strutture di copertura con un incremento massimo di altezza di cm. 20 per quanto strettamente necessario alla realizzazione di cordolature, se determinato da comprovate esigenze di carattere strutturale;

- d) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione delle percorrenze pedonali e carrabili esistenti; apertura di nuove percorrenze pedonali esclusivamente se finalizzate al miglioramento dell'accessibilità ai lotti coltivabili; apertura di nuove piste interpoderali secondo le indicazioni di cui all'art. 36 e il programma di cui all'art.41; interventi per la realizzazione di monorotaie finalizzate esclusivamente alla manutenzione e alla conduzione agricola del territorio terrazzato;

Articolo 24 – Aree di protezione degli aggregati rurali del Levante – C3

1. Le aree C3 individuano gli insediamenti ad aggregato tipici del territorio del Levante del Parco ricadenti nei comuni di Riomaggiore e La Spezia, caratterizzati da edilizia di origine rurale destinata a funzioni residenziali-agricole, in cui la componente abitativa assume tradizionalmente carattere stagionale; la zonizzazione di piano suddivide gli aggregati in due sottoambiti, differenziandone la disciplina funzionale: gli aggregati rurali che fanno parte del sistema territoriale della dorsale paesistica "Via dei Santuari" (C3a) e quelli inclusi nel sistema di versante costiero (C3b);
2. L'indirizzo è di mantenimento degli aggregati esistenti attraverso interventi fino al risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell'art.31 della L.457/'78;
3. Sono ammessi i seguenti interventi:

a) assetto vegetazionale: manutenzione delle colture in atto, recupero delle colture in abbandono;

b) assetto del suolo: manutenzione, recupero e ripristino dei terrazzamenti con interventi di consolidamento e/o ricostruzione dei muri a secco secondo le modalità di cui al successivo art.33;

c) assetto insediativo:

- C3a: interventi fino al restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell'art.31, Legge 457/'78 senza cambio di destinazione d'uso, anche con possibilità di recupero a fini di servizio alle attività del Parco; sono altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume di edifici ad uso agricolo legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio, se eterogenei per materiali e tipologia secondo i criteri di cui al successivo art. 34; sono inoltre ammessi interventi di ricostruzione di ruderi secondo quanto disposto all'art.34 comma 3; nelle aree di pertinenza di edifici esistenti è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia alternativa, purché siano privilegiate le soluzioni di minimo impatto paesistico;
- C3b: sugli edifici ad uso abitativo, intendendosi per tali esclusivamente quelli provvisti di regolare titolo edilizio comprovante la destinazione d'uso, sono ammessi interventi fino al restauro e risanamento conservativo di cui alla lettera c) dell'art.31, Legge 457/'78 senza cambio di destinazione d'uso e potranno essere soddisfatte eventuali carenze infrastrutturali relative agli allacci alle reti, purché attuate con soluzioni tecniche di minimo impatto; sugli altri edifici sono ammessi interventi di risanamento conservativo senza possibilità di cambio di destinazione d'uso e senza possibilità di incremento del numero di unità immobiliari, ferma restando la possibilità di recupero a fini di servizio alle attività del Parco; sono altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume di edifici ad uso agricolo legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio se eterogenei per materiali e tipologia secondo i criteri di cui al successivo art. 34; sono inoltre ammessi interventi di ricostruzione di ruderi secondo quanto disposto all'art.34 comma 3; negli interventi di risanamento conservativo di cui alla presente lettera ricadono il ripristino dei fronti esterni degli edifici che non comporti alterazioni al disegno complessivo e agli elementi architettonici dei prospetti, il

consolidamento o il rifacimento degli elementi strutturali degli edifici con eventuali limitate traslazioni dei solai interni, il recupero a funzioni accessorie di vani interni esistenti quali cisterne o intercapedini, la realizzazione di intercapedini interne, la realizzazione in pietra locale di scale esterne di larghezza massima di 60 cm., restando esclusi gli interventi che costituiscano incremento della superficie utile lorda o della volumetria esistente come definite nei relativi strumenti urbanistici generali comunali fatta eccezione per il rifacimento delle strutture di copertura con un incremento massimo di altezza di cm. 20 per quanto strettamente necessario alla realizzazione di cordolature, se determinato da comprovate esigenze di carattere strutturale; nelle aree di pertinenza di edifici esistenti è ammessa l'installazione di impianti per la produzione di energia alternativa, purché siano privilegiate le soluzioni di minimo impatto paesistico;

d) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione delle percorrenze pedonali e carrabili esistenti; apertura di nuove percorrenze pedonali esclusivamente se finalizzate al miglioramento dell'accessibilità ai lotti coltivabili;

Articolo 25 – Indirizzi e norme generali per le Aree di Promozione economica e sociale (di cui alla lettera d) dell'art.12 comma 2 della L.394/'91)

1. Vengono individuate come aree di promozione economica e sociale le parti di territorio più intensamente modificate dai processi insediativi e le parti destinate ad ospitare attività, infrastrutture e servizi finalizzati alla fruizione, alla valorizzazione del Parco e allo sviluppo sociale ed economico degli abitanti.
2. Nelle aree insediate, centri, nuclei ed aggregati, come individuati nell'azzonamento di piano (D1 e D2), gli indirizzi sono la conservazione ed il recupero del patrimonio edilizio di valore storico-architettonico ed ambientale esistente, la salvaguardia e il consolidamento dell'abitazione primaria, la riqualificazione e la riorganizzazione dei tessuti edilizi di più recente formazione, l'incremento della dotazione di servizi per i residenti e per la presenza turistica, l'insediamento di attività legate alla ricettività e al turismo con particolare riguardo a quelle agrituristiche. Nelle parti individuate nell'azzonamento di piano come aree per attività, infrastrutture, e servizi, (D3 e D4) gli indirizzi sono la riqualificazione delle aree ambientalmente degradate, la valorizzazione delle risorse ambientali esistenti, il miglioramento delle aree tradizionalmente interessate dal turismo e l'agevolazione della fruizione ecologicamente sostenibile di quelle più marginali.

3. Al fine di favorire il mantenimento ed il recupero dell'attività agricola in funzione della salvaguardia degli equilibri idrogeologici e della protezione dell'ambiente, l'Ente Parco potrà subentrare, in via diretta o indiretta, per un periodo non superiore a 20 anni, nella conduzione delle terre di cui risulti accertata la mancata destinazione ad uso produttivo da almeno due annate agrarie corrispondendo un canone di affitto determinato ai sensi della legge 11.2.71 n.11 e ss. mm.ed integrazioni. La notifica dell'avvio del relativo procedimento e di tutti i successivi atti, nell'ipotesi in cui non risulti possibile e/o risulti eccessivamente gravosa la comunicazione individuale, potrà essere effettuata ai proprietari anche mediante pubblicazione sul Bollettino regionale della Liguria. Alla scadenza del termine di conduzione il terreno rientrerà nella piena disponibilità del proprietario al quale non sarà richiesto alcun rimborso e/o indennizzo per le opere di miglioramento fondiario apportate al fondo di sua proprietà.

Articolo 26 – Aree di promozione economica e sociale dei centri costieri – D1

1. Le aree D1 individuano i centri costieri principali interessati dalla fruizione turistica di massa tradizionale e le loro appendici insediative, totalmente o parzialmente edificate, realizzate in epoca recente; la zonizzazione di piano suddivide i centri costieri in due sottoambiti: i centri storici già individuati dai Piani Regolatori Generali Comunali in vigore o adottati come zone A ai sensi dell'art.3 del D.M.1444/'68, "Centri storici costieri" (D1a); le parti di frangia sviluppatesi in epoca recente, "Aree marginali dei centri costieri"(D1b);
2. E' prevista la seguente disciplina:
 - per i sottoambiti D1a:

la disciplina degli interventi è demandata ai piani regolatori generali comunali in vigore e alle corrispondenti previsioni di livello locale e di livello puntuale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria; l'adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, generali e parziali, deve essere preceduta da intesa con l'Ente Parco;
 - per i sottoambiti D1b:

la disciplina degli interventi è demandata ai piani regolatori generali in vigore nonché alle corrispondenti previsioni di livello locale e di livello puntuale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Regione Liguria, purché sia verificata, nei relativi progetti attuativi, la coerenza degli interventi previsti con gli eventuali

indirizzi contenuti nell'elaborato n.7 "Schede di valutazione delle aree critiche della pianificazione di livello comunale" di cui all'art.3 delle presenti norme;.

3. L'adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, generali e parziali, deve essere preceduta da intesa con l'Ente Parco;

Articolo 27 – Aree di promozione economica e sociale dei nuclei e degli aggregati di versante – D2

1. Le aree D2 individuano il sistema insediativo di versante, articolato in due sottoambiti: i nuclei di crinale (D2a) e gli aggregati di versante, inclusivi delle aree libere da edifici ad essi pertinenti (D2b).
2. L'indirizzo è di recupero per i "Nuclei di crinale" (D2a) e di riqualificazione per gli "Aggregati di versante" (D2b), attuabile attraverso progetti di riqualificazione paesistico-ambientale ai sensi dell'art.7;
3. In assenza dei progetti di riqualificazione paesistico-ambientale di cui al precedente comma sono ammessi i seguenti interventi:

- per i sottoambiti D2a:

la disciplina è demandata ai piani regolatori generali o agli strumenti urbanistici attuativi approvati, nonché alla relativa disciplina paesistica di livello locale e di livello puntuale del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico vigente della Regione Liguria;

mediante l'approvazione preventiva di progetti di recupero paesistico ambientale e sviluppo sostenibile del territorio, ai sensi del precedente art.7, potranno essere assentiti interventi in deroga alle prescrizioni dei piani regolatori e degli strumenti urbanistici attuativi esclusivamente se finalizzati all'insediamento di abitazione primaria, attività ricettive, attività connesse alla produzione e commercializzazione di prodotti agricoli del parco, servizi alle attività del parco, purché attuati nel rispetto dei criteri di cui al successivo articolo 34 ;

- per i sottoambiti D2b:

- a) assetto vegetazionale: manutenzione delle colture in atto, recupero delle colture in abbandono (vite, uliveto, agrumeto, erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale);
- b) assetto del suolo: manutenzione, recupero e ripristino dei terrazzamenti con interventi di consolidamento e/o ricostruzione dei muri a secco secondo le modalità di cui al successivo art.31;

- c) assetto insediativo: sugli edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del piano sono ammessi interventi fino alla ristrutturazione edilizia con possibilità di recupero a fini abitativi, agrituristici, turistico-ricettivi, di pubblico esercizio o di servizio alle attività del Parco e con la possibilità di incremento del 10% del volume edilizio fuori terra esistente, come definito nei rispettivi strumenti urbanistici generali comunali vigenti, con un massimo di 40 mc; sono altresì ammessi interventi di demolizione e ricostruzione a parità di volume di edifici ad uso agricolo legittimamente esistenti alla data di adozione del Piano del Parco, se eterogenei per materiali e tipologia secondo i criteri di cui al successivo art. 34;
- mediante l'approvazione preventiva di progetti di recupero paesistico ambientale e sviluppo sostenibile del territorio, ai sensi del precedente art.7, potranno essere assentiti interventi livello superiore a quelli indicati nella presente lettera c), anche per funzioni diverse da quella abitativa, purché attuati nel rispetto dei criteri di cui al successivo art. 34, e purché finalizzati al recupero di aree terrazzate anche in diverse zone di piano purché ricadenti entro l'Unità Insediativa cui appartiene l'area di intervento;
 - contestualmente all'approvazione di progetti di recupero paesistico ambientale e sviluppo sostenibile del territorio possono essere apportate contenute rettifiche all'individuazione delle zone D2b purché strettamente necessarie all'attuazione del progetto stesso; tali modifiche non costituiscono modifica del Piano di Parco ai sensi dell'art.12 comma 6 della L.394/'91;
- d) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione delle percorrenze pedonali e carrabili esistenti; apertura di nuove percorrenze pedonali esclusivamente se finalizzate al miglioramento dell'accessibilità ai lotti coltivabili;

Articolo 28 – Aree di promozione economica e sociale del sistema costiero – D3

1. Le zone D3 individuano le parti del sistema costiero che presentano condizioni di degrado o di sottodotazione di servizi e infrastrutture, distinte in due sottoambiti: le parti di litorale interessate da fenomeni di dissesto e da processi di erosione in atto (D3a) e le parti di litorale che necessitano di riqualificazione ambientale, migliore dotazione di servizi per il turismo balneare ed escursionistico, di attrezzature e servizi di accoglienza e di attrezzature per le tradizionali attività, anche a carattere ricreativo, sul mare (D3b).

2. L'indirizzo è il recupero e la riqualificazione del litorale, da attuare esclusivamente attraverso "progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale" secondo quanto indicato al precedente art. 7, sulla base degli elementi di indirizzo contenuti nelle schede dell'elaborato n. 6 "Schede di orientamento progettuale per le aree D3" di cui all'art.3.
3. In assenza dei progetti di cui al precedente comma sono ammessi gli interventi promossi dall'Ente Parco o proposti mediante intesa formale con l'Ente Parco, e tutti gli interventi necessari al consolidamento delle aree a rischio con tecnologie compatibili, interventi di ripascimento dei litorali sabbiosi soggetti ad erosione, interventi di manutenzione e di ripristino delle percorrenze pedonali preesistenti;

Articolo 29 – Aree di promozione economica e sociale del sistema di versante – D4

1. Le aree D4 individuano parti del sistema di versante destinate ad ospitare servizi e a attività finalizzate alla fruizione del parco, in parte qualificate come emergenze storico-architettoniche o naturalistiche.

Le aree, individuate puntualmente nella planimetria di azionamento, sono le seguenti:

D4₁ : Centro di servizio per l'escursionismo – località Telegrafo

D4₂ : Palestra nel Verde – località Telegrafo

D4₃ : Punto di accoglienza - Monte Fraschi

D4₄ : Punto di accoglienza, informazione e osservazione – Torre Guardiola

D4₅ : Complesso di accoglienza – Santuario di Montenero

D4₆ : Attrezzature Sportive di Riomaggiore

D4₇ : Centro per la produzione di olii essenziali – Riomaggiore

D4₈ : Centro di accoglienza del Bargone - Riomaggiore

D4₉ : Attrezzature sportive del Rio Finale – Riomaggiore

D4₁₀ : Cantina Sociale del Groppo

D4₁₁ : Stabilimento per la captazione e la commercializzazione di acque minerali
"Fonte Bevea" – località Volastra

D4₁₂ : Parcheggio Fosso della Groppa - Corniglia

D4₁₃ : Parcheggio di Vernazza

D4₁₄ : Complesso di accoglienza – Santuario di Soviore

D4₁₅ : Punto di accoglienza, informazione e osservazione S. Antonio – il Mesco

D4₁₆ : Punto di accoglienza, informazione e osservazione "Case Lovara" – il Mesco.

D4₁₇ : Area per parcheggi di interscambio – Vetora – Monterosso

D4₁₈ : Area di riqualificazione e riconversione di insediamento artigianale esistente – Carmo – Monterosso

D4₁₉ : Complesso di accoglienza – Santuario di Reggio - Vernazza

2. Gli indirizzi sono la valorizzazione, il recupero, la riqualificazione e l'attrezzatura del sistema del versante, finalizzato all'insediamento di attività, attrezzature e servizi utili alla fruizione e allo sviluppo economico e sociale, da attuare attraverso "progetti di riqualificazione e valorizzazione ambientale" secondo quanto indicato al precedente art. 7; tali progetti dovranno comunque contenere previsioni compatibili con la conservazione dei manufatti di valore storico-architettonico e delle emergenze naturalistiche;
3. In assenza dei progetti di cui al precedente comma sono ammessi gli interventi promossi dall'Ente Parco o proposti mediante intesa formale con l'Ente Parco conformemente alle previsioni, e i seguenti interventi:
 - a) assetto vegetazionale: manutenzione delle colture in atto, recupero delle colture in abbandono (vite, uliveto, agrumeto, erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale);
 - b) assetto del suolo: manutenzione, recupero e ripristino dei terrazzamenti con interventi di consolidamento e/o ricostruzione dei muri a secco secondo le modalità di cui al successivo art.33;
 - c) assetto insediativo: interventi fino al restauro e risanamento conservativo (lett.c) art. 31 L.457/'78;
 - d) sistema dell'accessibilità e delle percorrenze: interventi di manutenzione delle percorrenze pedonali e carrabili esistenti; apertura di nuove percorrenze pedonali esclusivamente se finalizzate alla fruizione escursionistica o al miglioramento dell'accessibilità ai lotti coltivabili;

Capo III – Disciplina delle infrastrutture e degli impianti tecnologici

Articolo 30 – Sistema infrastrutturale

1. Il sistema infrastrutturale esistente comprende:
 - a) la rete della viabilità di interesse sovralocale: lungo una fascia di profondità di 20 ml. di tali infrastrutture potranno essere realizzate opere di mitigazione ambientale, mediante piantumazioni di barriere verdi o altri interventi adeguati, rettifiche dei

tracciati esistenti al fine del miglioramento dello sviluppo della strada, spazi destinati alla sosta e al rifornimento di carburante, punti di osservazione e di ristoro, opere di protezione da frane e smottamenti; le aree ricadenti all'interno della fascia necessarie alla realizzazione di tali interventi saranno individuate attraverso un progetto e soggette ad esproprio ai sensi delle vigenti leggi; sugli edifici esistenti ricadenti all'interno di tale fascia sono ammessi gli interventi previsti nella rispettiva area di piano;

- b) la rete escursionistica principale: lungo i principali percorsi escursionistici l'Ente Parco potrà realizzare spazi attrezzati per l'osservazione, il ristoro e l'esercizio di attività sportivo-ricreative;
- c) l'asse della Via dei Santuari: l'asse della via dei Santuari costituisce la dorsale di valore paesistico-ambientale del territorio del Parco; attraverso Progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio, estesi anche a singoli tratti, purché nell'ottica di una generale riprogettazione del suo tracciato, l'Ente Parco può promuovere la riqualificazione del percorso attraverso la realizzazione di spazi di sosta e di ristoro, punti di osservazione, di informazione e di accoglienza, da progettarsi nel rispetto delle emergenze monumentali presenti, e la contestuale limitazione del traffico automobilistico all'uso dei residenti, dei dimoranti e dei mezzi di soccorso e servizio; tali progetti potranno prevedere interventi di ristrutturazione a fini turistico-ricettivi e di ristorazione di edifici ricadenti all'interno degli ambiti di progetto, da definire anche in deroga alla disciplina della fascia di protezione e dell'area di piano in cui ricadono;
- d) le aree ferroviarie: le aree ferroviarie sono destinate alle sedi di armamento ferroviario di corsa, transito, sosta e stazionamento dei convogli; stazioni passeggeri con relativi servizi amministrativi e ricettivi per i passeggeri, alloggiamenti e servizi per il personale interno in esercizio, magazzini e depositi, servizi ed infrastrutture di livello tecnologico inerenti la funzione di trasporto ferroviario; gli edifici delle stazioni, su iniziativa dell'Ente Parco, potranno essere ristrutturati ed ampliati, od integrati con nuovi edifici nelle aree ferroviarie circostanti sulla base di progetto di iniziativa dell'ente parco, per la realizzazione di centri di informazione, spazi espositivi, spazi di aggregazione sociale e per attività associative e culturali, locali per la ristorazione, attrezzature e servizi di accoglienza, spazi per attività istituzionali dell'Ente Parco.
- f) Sulla restante rete infrastrutturale esistente non individuata in planimetria e composta da strade pubbliche, sono sempre ammessi interventi di rettifica del

tracciato, previa approvazione di adeguato progetto, entro una distanza massima di 10 ml. dal ciglio stradale esistente, nonché, entro una fascia di ml.20, opere di riqualificazione e di arredo quali piazzole di sosta, parcheggi, barriere verdi ecc.

2. Il sistema infrastrutturale di progetto comprende:
 - a) Gli impianti di collegamento tra sistema costiero e sistema di versante: i tracciati destinati agli impianti di collegamento tra sistema costiero e sistema di versante vengono individuati attraverso apposito segno grafico sulla tavola dell'azzonamento di piano, di cui all'elaborato n.4 del precedente art.3; i tracciati individuano il punto di origine e di destinazione degli impianti e potranno subire modifiche conseguenti alla redazione di un progetto definitivo senza che questo comporti la necessità di adottare variante all'azzonamento di piano; le aree residuali adiacenti il tracciato definitivo saranno assoggettate alla disciplina prevista nella pertinente area di piano; per la realizzazione di tali impianti, coerentemente con le finalità del piano, dovranno in ogni caso essere privilegiate le soluzioni di minimo impatto sul territorio, sull'ambiente e sul paesaggio;

Articolo 31 – Impianti tecnologici

1. L'impianto di nuove linee aeree nel territorio del parco è vietato, salvo nei casi in cui sia dimostrata l'impraticabilità di soluzioni tecnologiche alternative, quali linee interrato, le quali non dovranno in ogni caso comportare alterazioni al sistema terrazzato, dei manufatti del paesaggio agrario e naturale esistente. Ove possibile, le linee aeree dovranno seguire i tracciati stradali esistenti. Entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente piano, gli enti gestori dovranno provvedere all'interramento delle linee aeree esistenti privilegiando in ogni caso soluzioni di minimo impatto sul paesaggio e senza comportare alterazioni al sistema terrazzato e ai manufatti del paesaggio agrario;
2. Sono consentiti interventi di potenziamento e riattamento di linee esistenti, condizionati alla previsione di adeguate opere di mitigazione dell'impatto paesistico e ambientale;
3. La collocazione di impianti fissi di radioemissioni di segnali per TV, radio, telefonia cellulare e simili, esclusivamente se necessari alle comunità locali, è consentita ad esclusione delle seguenti zone: AB1, AB2, B2, D3a, D3b e nelle aree limitrofe ad emergenze storico-architettoniche e naturalistiche, che siano individuate o meno nell'elaborato n.10 di cui all'art.3; dovranno in ogni caso essere assicurati adeguati interventi di mitigazione dell'impatto paesistico;

Dovrà essere in ogni caso garantito il corretto inserimento paesistico e ambientale dei manufatti tecnici.

TITOLO TERZO – NORME E PROGRAMMI SETTORIALI

Capo I – Disciplina e gestione degli interventi

Articolo 32 – Gestione vegetazionale, forestale, selvicolturale e agronomica

1. La gestione delle risorse forestali è disciplinata dal Piano di Assestamento Forestale, che interessa le zone AB2 di cui all'art.17 e B1 di cui all'art.19; le attività selvicolturali sono ammesse purché finalizzate al mantenimento della stabilità biologica del bosco;
2. Sulla base di quanto previsto all'art.23, l'estirpazione della vegetazione arborea, ad esclusione degli interventi finalizzati alla prevenzione dagli incendi, da effettuare al fine di ripristinare l'attività agricola su terreni terrazzati abbandonati, è possibile esclusivamente nell'ambito di specifico progetto di riqualificazione paesistico-ambientale;
3. Nel territorio del parco valgono le norme generali di protezione della flora stabilite dalla vigente legislazione, con particolare riferimento alla L.R. n.9 del 30/1/1984; l'Ente Parco individuerà con apposito regolamento le specie di pregio e di interesse particolare da sottoporre a specifica tutela al fine di salvaguardare la biodiversità, nonché le modalità di raccolta di piante officinali e funghi;
4. Nel territorio del Parco l'esercizio dell'agricoltura è consentito con metodi di tipo tradizionale e di agricoltura biologica; l'Ente Parco individuerà, con apposito regolamento, le modalità ed i metodi della coltivazione;

Articolo 33 – Assetto e Difesa del suolo

1. L'Ente Parco coopera con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana, L'autorità di Bacino ed i Comuni, con riferimento alle vigenti normative regionali e nazionali in

materia, al fine di una migliore integrazione delle azioni di competenza in materia di assetto e difesa del suolo con le finalità del Parco.

2. Gli indirizzi generali da perseguire all'interno del territorio del Parco in tal senso sono volti in particolar modo ad assicurare:

1) Il mantenimento in efficienza e/o il ripristino del terrazzamento agricolo inteso come sistema complessivo formato dalle opere di sostegno delle terrazze, dalle opere di regimazione idraulica e di sistemazione idrogeologica delle "fasce" e dei corsi d'acqua (sia dei rivi principali che dei colatori temporanei secondari), dal sistema di accesso e di percorrenze storiche all'interno dei terreni agricoli.

L'importanza del terrazzamento agricolo e delle opere ad esso connesse, è riconosciuta oltre che come valore paesaggistico fondamentale e peculiare del territorio del Parco, anche come elemento indispensabile per prevenire e/o mitigare i rischi idraulici ed idrogeologici, attraverso il controllo ed il miglioramento della stabilità dei versanti, la protezione del suolo dall'erosione, la riduzione di apporti solidi ai corsi d'acqua principali.

In particolare, sotto l'aspetto della difesa del suolo e della prevenzione dei rischi, si individua una priorità per il mantenimento e/o recupero del terrazzamento agricolo rispettivamente nelle seguenti aree:

- ❑ Aree limitrofe ai nuclei abitati principali di fondovalle, ai nuclei ed agli aggregati di versante.
 - ❑ Aree adiacenti ai corsi d'acqua principali con le aste terminali tombinate con particolare riferimento a quelle che hanno murature che insistono direttamente sulle sponde d'alveo e che ne costituiscono arginatura e/o sistemazione idraulico-idrogeologica.
 - ❑ Aree che insistono sui bacini idrografici principali le cui aste terminali attraversano i nuclei abitati costieri.
 - ❑ Altre aree ricadenti in zona di protezione del sistema terrazzato (aree C1 e C2 di cui agli art. 22 e 23) che in relazione al posizionamento favorevole ed alle condizioni generali paesaggistiche e d'uso, possono rientrare in piani organici di recupero o in progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio coordinati o incentivati dal Parco.
- 2) La compatibilità ambientale e paesaggistica di tutte le opere di sistemazione dei dissesti e di tutti quelli interventi volti a ridurre le situazioni di rischio idraulico e di frana che interessano gli abitati, le vie di comunicazione principali (ferrovia e strade

carrabili) e la rete di sentieri che rivestono maggior importanza dal punto di vista escursionistico e di accesso alle aree agricole.

- 3) Favorire un processo di rinaturalizzazione guidata in tutte quelle aree terrazzate abbandonate da molto tempo ed in uno stato di degrado idrogeologico tale da impedire un recupero del terrazzamento a fini agronomici.
- 4) Il controllo e coordinamento di tutti gli interventi di tipo forestale e post incendio nelle zone boschive non terrazzate, al fine di migliorare la stabilità dei versanti, controllare i fenomeni di ruscellamento e di erosione ed infine diminuire il trasporto solido lungo i corsi d'acqua in particolare nei bacini idrografici principali.
- 5) Garantire il rispetto della naturale evoluzione idro-geo-morfologica di tutti quei versanti che non interagiscono con gli abitati e la rete infrastrutturale ferroviaria, carrabile e pedonale, con particolare attenzione nel evitare di risistemare quelle zone in frana o in erosione accelerata che, non interferendo con altre attività antropiche, garantiscono un apporto di materiale detritico agli arenili (in particolare il versante orientale del promontorio del Mesco)

CRITERI DI RIFERIMENTO

o o

- 1) In rapporto al punto n. 1 di cui sopra il Piano del Parco individua come riferimento per i criteri di manutenzione, ripristino e recupero del terrazzamento le considerazioni finali dello “*Studio per la conservazione dei terrazzamenti delle Cinque Terre – World Monument Fund*” e tutti i risultati che in futuro verranno ottenuti da studi e sperimentazioni realizzati direttamente dall’Ente Parco o comunque da questo opportunamente valutati e approvati.
- 2) In rapporto ai punti 2 e 3 gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica dovranno , per quanto possibile nei limiti di funzionalità, efficacia e garanzia di sicurezza, utilizzare tecniche di ingegneria naturalistica. Il piano del Parco individua quale riferimento circa le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare, il Manuale “*Opere e tecniche di ingegneria naturalistica e recupero ambientale*” prodotto dall’Assessorato edilizia, energia e difesa del suolo della Regione Liguria: verranno inoltre prese come riferimento tutte quelle tecniche e tecnologie derivanti da specifici studi, ricerche o sperimentazioni che tengano in considerazione le peculiarità di carattere botanico e forestale del territorio delle Cinque Terre nonché gli usi e le tecniche agro-forestali locali tradizionali.

Articolo 34 – Disciplina degli interventi edilizi

1. Gli interventi di nuova costruzione di edifici ad uso abitativo in tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, in qualsiasi zona di piano siano consentiti, ivi incluse le zone D1a, D1b e D2a di cui agli art. 26 e 27 delle presenti norme, in cui la disciplina degli interventi è demandata agli strumenti urbanistici generali comunali, nonché quelli eventualmente previsti conseguentemente all'approvazione di progetti di riqualificazione paesistico - ambientale e sviluppo sostenibile del territorio di cui al precedente art. 7, dovranno essere destinate ad abitazioni primarie e riservate a quanti risultino residenti, nel comune in cui vengono realizzate, al momento dell'approvazione del piano da parte del Consiglio direttivo del Parco ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 394/1991. Ai fini del presente articolo sono altresì considerati residenti coloro che hanno risieduto per 10 anni nel comune dove vengono realizzate tali nuove costruzioni fino al momento dell'avvenuta approvazione del piano da parte del Consiglio direttivo del Parco ai sensi dell'art. 12, comma 3 della legge 394/1991.
Il rilascio del titolo necessario alla costruzione e/o il rilascio del certificato di abitabilità per l'ipotesi di concessione già rilasciata alla data di approvazione del piano ai sensi del comma precedente è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo in cui il soggetto destinato a risiedere nell'immobile dichiara di non essere proprietario di altra abitazione idonea per il proprio nucleo familiare ed con il quale si obblighi a non esercitare, nel nuovo alloggio, attività di carattere ricettivo, ancorché occasionale, a non cedere l'alloggio in locazione o in comodato e a mantenersi la propria residenza.
In caso di inadempienza agli obblighi assunti l'Ente Parco e/o l'Amministrazione comunale competente per territorio metterà in mora il privato che entro il termine massimo di giorni 15 dovrà provvedere a ripristinare le condizioni di rispetto degli obblighi assunti.
In caso di perdurante inadempienza e/o in caso di reiterata violazione l'Ente Parco potrà procedere alla individuazione del bene a cui accedeva l'atto unilaterale d'obbligo quale immobile da ricondurre ad un uso conforme alle finalità di cui al primo comma, e disporre l'espropriazione secondo le norme generali vigenti.
2. Le categorie di intervento edilizio sono definite dalle vigenti norme statali e regionali e disciplinate secondo le prescrizioni valide per le zone di piano di cui al titolo secondo, capo I e II delle presenti norme.

3. In tutto il territorio del parco, ad eccezione delle zone D1a, D1b, di cui al precedente art. 26, il rilascio di titoli abilitativi è subordinato al preventivo rilascio di nulla osta dell'Ente Parco;
4. In tutto il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre sono riconosciuti come elementi di valore storico ambientale e componente essenziale del patrimonio paesistico e culturale delle Cinque Terre i manufatti, in uso o in abbandono, che sono parte dell'insediamento rurale e testimonianza di cultura materiale. Sono in particolare da considerarsi manufatti di valore storico, ambientale e documentario:

- gli edifici in muratura portante in pietra, incluse le abitazioni rurali e gli annessi agricoli
- i muri a secco in pietra di contenimento dei terrazzamenti
- le gradonate e i sentieri, i muri di recinzione e di sostegno lungo i percorsi

Su tali manufatti non sono comunque ammissibili interventi che ne comportino la completa demolizione; gli interventi previsti su tali manufatti dovranno essere conformi alle indicazioni contenute nella "Guida agli interventi edilizi nel territorio delle Cinque Terre" in corso di redazione da parte della Soprintendenza ai beni Storici, Architettonici ed Ambientali della Liguria;

5. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento o ristrutturazione degli edifici dovranno prevedere la conservazione degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale esistenti ed essere finalizzati all'eliminazione e alla riorganizzazione in forme compatibili delle eventuali superfetazioni di epoca recente e di tutti gli elementi architettonici, tecnologici e di finitura che contrastino con i caratteri tipologici ed ambientali dominanti; gli eventuali ampliamenti di corpi di fabbrica previsti nelle presenti norme dovranno essere attuati, in quanto interessanti edifici in muratura portante, nel rispetto delle regole di accrescimento delle specifiche tipologie architettoniche e dei materiali tradizionali, nonché nel rispetto degli elementi storico-architettonici eventualmente presenti; in particolare andranno rispettate le caratteristiche tecniche e di finitura delle facciate riscontrabili dallo stato originario dell'edificio o negli edifici analoghi in aree circostanti;
6. Tutti gli interventi di recupero di edifici in muratura portante di pietra devono osservare le seguenti indicazioni:
 - rispettare la concezione strutturale dell'edificio e mantenerne i caratteri tecnologici e costruttivi;

- rispettare i caratteri distributivi, i rapporti spaziali e geometrici dell'edificio, con particolare riferimento alla forma, alla dimensione e agli elementi architettonici delle bucaure;
 - le ricostruzioni parziali di edifici in muratura di pietra dovranno prevedere l'impiego di pietra locale e comunque l'integrazione con materiali analoghi, anche se di diversa provenienza.
7. Le normative di zona prevedono espressamente la possibilità di ricostruzione di edifici in condizioni di rudere, esclusivamente se in pietra, purché ne siano ancora chiaramente visibili i muri perimetrali e purché risultino adeguatamente documentati catastalmente; in mancanza di documentazione, la ricostruzione sarà consentita conformemente a schemi costruttivi elaborati dall'Ente Parco secondo i caratteri tipologici dominanti nel territorio; la ricostruzione potrà in ogni caso avvenire esclusivamente alle seguenti condizioni:
- Utilizzo di materiali e di tecniche costruttive in tutto analoghi a quelli dell'edificio in stato di rudere;
 - Rispetto dello sviluppo in pianta, dello spessore murario, delle dimensioni delle bucaure e della volumetria preesistente sulla base di adeguata documentazione che accerti la precedente consistenza dell'edificio;
8. Gli edifici ad uso annesso agricolo legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio costituiti da materiali eterogenei e non congruenti con i caratteri costruttivi locali, quali lamiere, strutture metalliche, laterizio, cemento armato, blocchi di cemento e simili, compatibilmente con la normativa delle aree di piano di cui fanno parte, potranno essere demoliti e ricostruiti a parità di volumetria in muratura portante di pietra locale a faccia vista, nel rispetto delle modalità e dei materiali costruttivi tradizionali;
9. Le disposizioni relative alla qualità architettonica degli interventi ed al rispetto degli elementi di valore storico, architettonico e testimoniale, come formulate nel presente articolo o come prescritte dall'Ente Parco in sede di rilascio di nullaosta o a seguito di pareri eventualmente richiesti dalle amministrazioni comunali, prevalgono, agli effetti del rilascio dei relativi titoli abilitativi, sulle norme di carattere igienico - sanitario previste dalle vigenti leggi regionali e nazionali, dagli strumenti pianificatori comunali e dai regolamenti d'igiene comunali;
10. In tutto il territorio del parco l'adozione di nuovi strumenti urbanistici e loro varianti, generali e parziali, deve essere preceduta da intesa con l'Ente Parco;

Articolo 35 – Disciplina di asservimento alla coltivazione di terreni

1. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno validità in tutto il territorio del parco, ad esclusione delle zone, D1a e D1b di cui al precedente art.26 e D3a e D3b di cui al precedente articolo 28, come individuate sull'elaborato n.4, tavole 1 e 2, di cui al precedente art.3;
2. Per consentire il perseguimento delle finalità del Piano di cui al precedente art.1, l'assentimento degli interventi edilizi all'interno del territorio del Parco è subordinato alla effettiva conduzione agricola di parti di territorio ed al mantenimento delle terrazze coltivate, dei muretti a secco e della viabilità poderale e interpoderale circostanti ad esclusione dei soli interventi di manutenzione ordinaria e degli interventi di manutenzione straordinaria che non comportino l'inserimento di un nuovo servizio igienico in unità immobiliari che ne siano sprovviste;
3. Il rilascio di titoli abilitativi per l'attuazione degli interventi edilizi nell'ambito territoriale di cui al comma 5 dell'art.1 del DPR 6/10/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2/95 del 17/12/1999, è comunque subordinato alla stipula di una convenzione o atto unilaterale d'obbligo opportunamente trascritto e corredato da un piano di sviluppo aziendale predisposto dal Parco Nazionale delle Cinque Terre, che preveda la conduzione a vigneto, oliveto, agrumeto o a erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale, a carico del richiedente, di una superficie minima di terreno.
4. Nelle aree esterne all'ambito territoriale di cui al comma 5 dell'art.1 del DPR 6/10/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2/95 del 17/12/1999, il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e di reti fognarie di cui all'art.45 del d.lgs. 152 del 1999 e ss.mm. e ii., attinenti esclusivamente edifici legittimamente esistenti alla data di adozione del piano in quanto realizzati in conformità ad un titolo abilitativo urbanistico edilizio, è subordinato alla stipula di una convenzione trascritta e corredata da un piano di sviluppo aziendale, che preveda la conduzione a vigneto, oliveto, agrumeto o a erbe officinali, orticoltura e colture alimentari della tradizione locale, a carico del richiedente, di una superficie minima di terreno;
5. Le quote di terreno da asservire a coltivazione potranno essere individuate anche in zone di parco diverse da quelle oggetto di intervento edilizio, purché ricadenti all'interno della stessa unità insediativa o organismo territoriale elementare, come individuati nell'elaborato n.9 al precedente art.3;

6. La commisurazione dell'effettiva quantità di superficie di terreno da asservire a coltivazione avviene sulla base delle seguenti prescrizioni:

Per l'ambito territoriale di cui al comma 5 dell'art.1 del DPR 6/10/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2/95 del 17/12/1999, e per gli edifici fino a 75 mc di volume esistente, come definito nei relativi strumenti urbanistici generali comunali, la quantità di terreno è determinata sulla base della suddivisione in fasce del territorio individuata nell'elaborato n.8 del precedente art.3, "Suddivisione del territorio del Parco in fasce per l'asservimento di terreni coltivabili" e della seguente tabella

zona	Superficie da asservire
1	1200 mq
2	900 mq
3	500 mq
4	200 mq

Per gli edifici di volume superiore a 75 mc, a tali quantità si aggiungono, per ogni ulteriore metro cubo di volume, 5 mq di terreno da asservire a coltivazione;

- Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che comportino l'ampliamento della volumetria esistente, ove espressamente consentito nelle norme di zona, alla quantità determinata secondo i criteri di cui al punto precedente dovrà essere aggiunta una quota di 20 mq di terreno da asservire a coltivazione per ogni metro cubo di costruzione in ampliamento;
- Per le aree esterne all'ambito territoriale di cui al comma 5 dell'art.1 del DPR 6/10/1999 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.2/95 del 17/12/1999, valgono le seguenti norme: la superficie minima da coltivare è di 200 mq di terreno per i fabbricati distribuiti su due piani, di superficie utile lorda complessiva esistente fino a 40 mq, individuata secondo le definizioni dei relativi strumenti urbanistici generali in vigore, e di 300 mq di terreno per i fabbricati distribuiti su un unico livello e di superficie utile lorda fino a 20 mq; oltre tale limite, ogni ulteriore metro quadrato di superficie utile lorda esistente comporta l'asservimento di 5 metri quadri aggiuntivi di terreno da asservire a coltivazione per i fabbricati distribuiti su due piani e di 10 metri quadrati per i fabbricati distribuiti su un unico piano;

Qualora gli interventi edilizi riguardino edifici da destinarsi ad attività ricettiva

ancorché effettuata occasionalmente e da intendersi a qualsiasi titolo (affittacamere, case vacanze, affitta-appartamenti, locazioni e simili) le quantità di cui ai punti precedenti sono da computarsi in misura doppia;

7. In caso di accertamento da parte dell'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre del mancato adempimento degli impegni assunti con la summenzionata convenzione e/o atto unilaterale d'obbligo, i relativi provvedimenti abilitativi saranno dichiarati decaduti.
8. Nei casi di intervento attraverso progetti di riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio di cui al precedente art.7, le quantità di superficie da asservire saranno stabilite sulla base di un'apposita convenzione, che potrà riguardare anche la realizzazione di altre opere di riqualificazione paesistico-ambientale;

Articolo 36 – Sistemi di accessibilità

1. Sulla base del Programma dell'accessibilità, delle attrezzature e dei servizi di cui al successivo art.41, ed in ogni caso subordinatamente al rilascio di nulla osta da parte dell'Ente Parco, nel territorio del Parco è possibile aprire strade di servizio, strade o piste interpoderali e piste di esbosco comunque finalizzate:
 - a) all'impiego da parte di mezzi di soccorso e antincendio
 - b) alla coltivazione delle fasce terrazzate
 - c) alla manutenzione e alla gestione del patrimonio forestale, ivi inclusa la realizzazione, ove necessario, dei viali tagliafuoco come definiti all'art. 15 della Legge Regionale n.4 del 22/1/1999
2. Le strade di cui al presente articolo saranno percorribili esclusivamente con mezzi agricoli e forestali e con veicoli di servizio o di soccorso
3. Il progetto di una qualsiasi strada deve rispettare i seguenti criteri:
 - a) nel progetto di nuovi percorsi dovranno essere utilizzati il più possibile tracciati già esistenti;
 - b) nella definizione della rete della mobilità interpoderale dovranno essere privilegiate soluzioni di minimo impatto sul suolo e sull'ambiente, prevedendo soluzioni con l'uso di monorotaie e/o teleferiche ad uso agricolo;
 - c) i tracciati di strade o piste dovranno essere adattati alle caratteristiche geomorfologiche dei luoghi e dovranno comunque limitare le opere, i movimenti di terra e l'interferenza con i valori paesaggistici e naturalistici;

- d) le soluzioni adottate dovranno garantire il rispetto dei manufatti di interesse storico, paesaggistico e testimoniale, ivi compresi i muri a secco, le gradonate, i manufatti rurali;
- e) le eventuali nuove strade dovranno avere fondo naturale e non dovranno superare la larghezza massima di 2,00 ml., e di 2,50 ml. in curva;
- f) il progetto di nuovi tracciati dovrà prevedere adeguate opere di smaltimento delle acque superficiali

Capo II – Programmi Pluriennali di Sviluppo

Articolo 37 – Programma di riassetto vegetazionale

1. Il Programma di riassetto vegetazionale interessa le fasce di protezione A/B e B individuate nel presente piano ed è finalizzato:
 - a) alla salvaguardia della flora di pregio e di speciali biotopi
 - b) alla tutela e alla gestione del patrimonio forestale
 - c) alla gestione dei dinamismi ecologico-vegetazionali al fine di permettere lo sviluppo di coperture vegetali in equilibrio e in grado di svolgere un'appropriata funzione ecologica ed idrogeologica
 - d) ad individuare le modalità ed i criteri di sviluppo delle aree di rinaturalizzazione
2. Il Programma di riassetto vegetazionale ha efficacia di piano di assestamento forestale ai sensi delle vigenti leggi.

Esso si sviluppa attraverso studi geologici, biologici, forestali e pedologici volti ad individuare i sistemi e gli esemplari di elevato valore ecologico, le modalità di gestione del patrimonio forestale, le tecniche e le tecnologie compatibili per l'attuazione degli interventi.
3. Il Programma si attua attraverso le risorse messe a disposizione dalla legislazione regionale, statale e comunitaria

Articolo 38 – Programma di sviluppo delle attività agricole

1. Il Programma di sviluppo delle attività agricole interessa le fasce di protezione C individuate nel presente piano ed è finalizzato:

- a) al mantenimento e al consolidamento delle fasce terrazzate coltivate
 - b) al recupero alla produzione agricola del territorio terrazzato in abbandono secondo le tecnologie costruttive e colturali tradizionali
 - c) all'orientamento della produzione agricola, in particolare vitivinicola, a tecniche che garantiscano la valorizzazione del paesaggio agrario e il rispetto della qualità ambientale complessiva
 - d) alla tutela ed alla valorizzazione delle produzioni agricole ottenute nell'ambito del parco attraverso l'adozione di marchi di qualità
2. Il Programma si attua anche attraverso le risorse messe a disposizione dalla legislazione regionale, statale e comunitaria, con particolare riferimento a quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Liguria 2000-2006 ed in particolare le priorità previste per interventi realizzati nel territorio dei Parchi e attraverso incentivi economici ed assistenza tecnica a soggetti privati e pubblici, compatibilmente con le normative vigenti

Articolo 39 – Programma di Recupero e di Riqualificazione dei sistemi insediativi

1. Il Programma di Recupero e di Riqualificazione dei sistemi insediativi interessa le aree insediate individuate dal parco nelle fasce di protezione C e D.
2. Il Programma è finalizzato:
 - all'individuazione delle aree insediate particolarmente degradate che richiedono un intervento complessivo di recupero da estendere sia alle parti edificate del territorio che agli ambiti agrari terrazzati ad essi circostanti riferiti alle Unità Insediative di pertinenza;
 - all'individuazione delle priorità e delle modalità di attuazione e di convenzionamento degli interventi di recupero di parti insediate del territorio a funzioni di ricettività turistica ecosostenibile e di tipo agriturismo compatibili con le finalità del Piano di Parco, da attuarsi da parte dell'Ente Parco anche con eventuali altri soggetti attuatori, privati e pubblici, mediante Progetto di Riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio.
 - all'aggiornamento delle conoscenze sul patrimonio edilizio esistente all'interno del territorio del parco
3. Il Programma si attua anche attraverso le risorse messe a disposizione dalla legislazione regionale, statale e comunitaria.

Articolo 40 – Programma di gestione turistica e dei servizi del Parco

1. Il Programma di gestione turistica interessa l'insieme delle fasce di protezione D, Aree di Promozione Economica e Sociale del Parco, ed in particolare le aree individuate come Aree di Promozione Economica e Sociale del sistema costiero D3 e del sistema di versante D4 nelle aree di piano.
2. Il Programma è finalizzato
 - a) all'individuazione delle priorità di attuazione dei progetti del parco relativi alle aree a prevalente caratterizzazione turistica del sistema costiero e del sistema del versante
 - b) alla definizione dei contenuti progettuali degli interventi nelle diverse aree, compatibilmente con le finalità e gli obiettivi del piano, con la disciplina delle fasce di protezione e delle aree di piano; in particolare il programma è finalizzato a garantire un'informazione adeguata e attività di educazione ambientale per i fruitori, attraverso la previsione di punti di informazione, centri di accoglienza, strutture ricettive e per la ristorazione, itinerari tematici, spazi espositivi, centri per la ricerca, la documentazione e l'educazione ambientale;
 - c) alla definizione delle modalità di attuazione e di convenzionamento degli interventi, nonché delle regole di gestione delle attività previste per ciascun Progetto di Riqualificazione paesistico-ambientale e di sviluppo sostenibile del territorio.
3. Il Programma si attua anche attraverso le risorse messe a disposizione dalla legislazione regionale, statale e comunitaria.

Articolo 41 – Programma dell'accessibilità, delle attrezzature e dei servizi

1. Il Programma dell'accessibilità, delle attrezzature e dei servizi interessa:
 - a) la realizzazione delle infrastrutture di progetto di cui all'art. 30 e la riqualificazione di quelle esistenti individuate nell'azzonamento di piano, ivi inclusi gli impianti di risalita;
 - b) la progettazione e la realizzazione della rete dei tracciati di mobilità interpodereale finalizzati esclusivamente alla conduzione delle attività agricole sul territorio nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.32;
 - c) la progettazione i parcheggi di interscambio;
2. Il Programma è finalizzato:

- a) all'individuazione delle priorità, della tempistica di attuazione e delle modalità di finanziamento dei progetti di nuove infrastrutture
 - b) alla definizione dei contenuti progettuali degli interventi nelle diverse aree, compatibilmente con le finalità e gli obiettivi del piano, con la disciplina delle fasce di protezione e delle zone di piano;
 - c) alla definizione delle modalità di attuazione e di convenzionamento degli interventi, nonché delle norme di gestione delle infrastrutture previste.
3. Il Programma si attua anche attraverso le risorse messe a disposizione dalla legislazione regionale, statale e comunitaria.